Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 14 gennaio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — *Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 —* 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati *a mano e accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 gennaio 1975, n. 1 (*Raccolta* 1975).

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe ».

Art. 2.

Al terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo la parola: « studenti », sono aggiunte le seguenti: « che non abbiano raggiunto la maggiore età ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *h*) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole — secondarie superiori e artistiche — statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale.

Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;

l) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole ».

Il nono comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

« Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso ».

Art. 4.

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al precedente comma, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonchè l'impiego dei mezzi finanziari ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età ».

Art. 6.

Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Art. 7.

E' soppressa la cassa scolastica prevista dagli articoli 101 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e successive integrazioni e modificazioni.

Il patrimonio della cassa scolastica e quello di fondazioni autonome da esse eventualmente amministrato è devoluto alla istituzione scolastica presso cui era costituito. Il patrimonio delle fondazioni e quello derivante da donazioni ed altre iniziative analoghe rimane destinato agli scopi previsti dagli statuti e dai regolamenti relativi.

Art. 8.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.

Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.

Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie, da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al precedente secondo comma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1975

LEONE

MORO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1975, n. 2.

Disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Appartiene alla corte d'assise di appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze della corte d'assise, pronunciate in base al primo capoverso dell'art. 29 del codice di procedura penale anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'assise d'appello, che ha deciso sull'appello proposto avverso le sentenze indicate nel comma precedente, rinvia il giudizio ad altra corte d'assise d'appello fra le più vicine.

Art. 2.

Qualora, secondo il codice di procedura penale, in seguito all'annullamento della sentenza impugnata, il giudizio debba nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado, la corte d'assise d'appello o la Corte di cassazione rinviano gli atti al tribunale territorialmente competente ovvero, quando ne è il caso, all'ufficio del pubblico ministero presso il predetto tribunale.

Art. 3.

Perdono efficacia di pieno diritto le sentenze e le ordinanze in conseguenza delle quali gli atti sono stati comunque trasmessi a un giudice che non è competente in base alle disposizioni degli articoli precedenti. L'autorità giudiziaria incompetente, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, trasmette gli atti a quella competente.

Nel caso però in cui la Corte di cassazione abbia disposto il rinvio alla corte d'appello, gli atti sono da questa trasmessi nuovamente alla stessa Corte di cassazione perchè designi, con ordinanza in camera di consiglio, la corte d'assise d'appello competente.

Art. 4.

Qualora, sull'impugnazione contro le sentenze indicate nel primo comma dell'art. 1, in luogo della corte d'assise d'appello, abbia pronunciato la corte d'appello, la Corte di cassazione, decidendo sull'impugnazione, annulla la pronuncia e rinvia il giudizio in conformità a quanto previsto nel secondo comma dello stesso art. 1.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1975

LEONE

MORO — REALE — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 107

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 22 maggio al 2 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1975

p. *Il Ministro:* CARENINI

(98)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1974, n. 692, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 31 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro con suoi decreti anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975, di buoni ordinari del Tesoro al portatore con le scadenze e per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale.*

Tali decreti stabiliranno i limiti massimi entro i quali sara fatto luogo all'emissione dei predetti buoni distintamente per: *a*) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; *b*) buoni per investimenti liberi.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

serie F	da	L.	100.000
serie G	da	»	500.000
serie H	da	»	1.000.000
serie L	da	»	5.000.000
serie M	da	»	10.000.000
serie N	da	»	50.000.000
serie O	da	»	100.000.000
serie P	da	»	500.000.000
serie Q	da	»	1.000.000.000

L'utilizzo delle serie F e G sarà riservato esclusivamente ai buoni da vincolare a riserva.

Art. 3.

L'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva è stabilito nella misura del 5,50% e viene corrisposto anticipatamente.

Per i buoni relativi ad investimenti liberi, invece, i decreti previsti dal succitato art. 1 stabiliranno di volta in volta il prezzo di emissione.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria, per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, dovranno comunicare l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere:

a) alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio entro il giorno 27 del mese che precede quello in cui si effettua l'emissione, per i buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;

b) alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro in Roma, per i buoni per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a dieci centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le offerte di soprapprezzo contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra prescritte saranno prese in considerazione con arrotondamento per difetto in modo da renderle conformi a quanto previsto.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro il termine stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal precedente art. 1, a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia la apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito della avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti cen-

trali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva sarà effettuata con riparto pro-quota quando le richieste degli istituti di credito superino l'importo fissato dal Tesoro per l'emissione mensile di cui al punto *a*) del citato art. 1.

I buoni vincolati e da vincolare a riserva, di cui al presente articolo, rimarranno fino al rimborso presso l'istituto di emissione, il quale è peraltro facoltizzato ad acquistare prima della scadenza i titoli stessi dalle aziende depositanti, al fine di porle in grado di sostituirli con altri titoli previsti dalle vigenti norme.

Art. 10.

Le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, di cui al presente decreto, potranno essere modificate con decreti del Ministro per il tesoro; i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro, quando ricorrano particolari circostanze.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria compileranno le contabilità previste dall'art. 555 del regolamento di contabilità generale dello Stato distintamente per i buoni di cui alle lettere *a*) e *b*) del richiamato art. 1.

Art. 12.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 244

(196)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1974, n. 692, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975;

Visto l'art. 31, primo comma, del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1975 con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975;

Considerato che per il mese di gennaio 1975 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 500 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,75 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 gennaio 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 247

(197)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 1975 il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente, nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1975 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,75 per cento di valore nominale.

Le relative richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro in Roma, entro e non oltre il giorno 27 gennaio 1975, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto sopra menzionato.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 246

(198)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », in Verona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, 21 novembre 1974, i poteri conferiti al sig. Benito Pavoni, in qualità di commissario governativo della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », in Verona, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1975.

(105)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nulla osta alla fusione della Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia con la Banca popolare di Civitavecchia, con la Banca mutua popolare maglianese e con la Banca federale di Amatrice, che assumerà la nuova denominazione di « Banca popolare dell'alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata », in Roma, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle quattro banche partecipanti alla fusione medesima.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 21, 27 e 28 aprile e 20 luglio 1974 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Poggio Mirteto, della Banca popolare di Civitavecchia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Civitavecchia, della Banca mutua popolare maglianese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Magliano Sabina e della Banca federale di Amatrice, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Amatrice, relative alla fusione delle quattro società;

Visti gli atti pubblici aggiuntivi, in data 6 e 12 settembre 1974, con i quali i presidenti della Banca mutua popolare maglianese e della Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia, avvalendosi della delega all'uopo ricevuta dalle predette rispettive assemblee straordinarie dei soci, hanno apportato emendamenti al testo delle deliberazioni assunte dalle assemblee medesime;

Vista la deliberazione, in data 28 settembre 1974, con la quale l'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Civitavecchia ha apportato emendamenti al testo della deliberazione assunta dalla cennata assemblea del 27 aprile 1974;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Poggio Mirteto, con la Banca popolare di Civitavecchia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Civitavecchia, con la Banca mutua popolare Maglianese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Magliano Sabina e con la Banca federale di Amatrice, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Amatrice, mediante costituzione di una nuova azienda di credito denominata « Banca popolare dell'alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Roma.

2) La banca risultante dalla fusione è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle quattro banche partecipanti alla fusione medesima.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1974

Il Governatore: CARLI

(104)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lerici

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 ottobre 1974, n. 1926, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lerici (La Spezia).

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(8)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/351/29-V del 25 ottobre 1929, con il quale i cognomi della sig.ra Kralj Rosa vedova Kralj, nata a Trieste il 24 febbraio 1881, vennero ridotti nella forma italiana di « Carli - Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile ai figli Antonio, Vittorio e Cristina Kralj;

Vista la domanda di data 26 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote della predetta, sig.ra Carli Maria in Cioch, nata a Trieste il 14 ottobre 1933 e qui residente, in via di Basovizza, 35, chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj » (posseduto dal padre Vittorio prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Vittorio, Carli Maria in Cioch, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 dicembre 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(9)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/10692 del 18 luglio 1928, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Wolf, nato a Trieste il 2 ottobre 1893, venne ridotto nella forma italiana di « Volpi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 26 novembre 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Luciano Volpi, nato a Trieste il 4 luglio 1940 e qui residente in via del Ronco, 6, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Wolf » (posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giuseppe, Luciano Volpi, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Wolf ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Volpi assunto dalla moglie del predetto, Maria Stella Delconte, nata a Pirano (Pola) il 18 aprile 1943.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 dicembre 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(10)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, in particolare gli articoli 8 e 21;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità, per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito il programma per il concorso di cui trattasi;

Visto il decreto interministeriale in data 5 novembre 1974 in corso, con il quale viene approvata la nuova pianta organica del ruolo dei ragionieri;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità presso i seguenti uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera:

Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137) per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica araba unita, Repubblica araba siriana e dalla Penisola arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed

invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del prescritto titolo di studio, nonché l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di cinque giorni da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Le prove di esame, per lo svolgimento delle quali si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repub blica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, sono quelle indicate nell'allegato programma.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20 e 21 marzo 1975, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove di esame

Le prove scritte si intendono superate se i candidati abbiano riportato una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

Tali documenti dovranno essere prodotti in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma o certificato-diploma in originale o copia autenticata attestante il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa, e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova, non inferiore a sei mesi. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Essi non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato nella sede di assegnazione un periodo complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1974
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 295

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma consta di due prove scritte, di un colloquio, nonchè di eventuali prove facoltative come appresso indicate:

1ª PROVA SCRITTA

Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.

2ª PROVA SCRITTA

Ragioneria pubblica e privata.
Computisteria.

COLLOQUIO

a) Le materie delle prove scritte.
b) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.
c) Nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
d) Elementi di diritto civile: libro terzo (della proprietà), libro quarto (delle obbligazioni), libro quinto (del lavoro) del codice civile.
e) Nozioni sulla legge cambiaria e fallimentare.
f) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

PROVE FACOLTATIVE

1) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.
2) Elementi di statistica.
3) Calcolo meccanico.
4) Dattilografia.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . .
residente in . . . . (provincia di . . .) via . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'istituto di . . . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame: . . . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . .

Il sottoscritto, presa visione della clausola del bando di concorso, secondo la quale i vincitori non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato nella sede di assegnazione un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni (art. 9), fa presente di preferire, nell'ordine, le seguenti sedi tra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso:

. . . .
. . . .
. . . .

Data . . .

Firma . . . .

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(35)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami e titoli, a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 23 ottobre 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due sperimentatori in prova;

Vista la tabella A_1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli sperimentatori;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso della laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

5) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, il limite di età è aumentato ai termini dello art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, rettificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato al presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

L'istituto non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purche debitamente autenticata), corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna della cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio m...are o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta: tema attinente alla chimica analitica dei prodotti che derivano dai semi oleaginosi.

Prova pratica: determinazione di uno o più indici analitici su un prodotto derivante da un seme oleaginoso.

Colloquio: discussione sulla prova scritta e quella pratica del candidato; esame della sua preparazione teorica e pratica su questioni attinenti alla chimica o alla tecnologia dei semi oleaginosi e dei prodotti che ne derivano.

Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno di mercoledì 26 febbraio 1975 alle ore 9; quelle della prova pratica e del colloquio saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella pratica, nel colloquio e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di sperimentatore in prova e con il trattamento economico corrispondente al parametro 218 del personale civile dello Stato.

La nomina a sperimentatore effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 23 ottobre 1974

Il presidente: BORGHESE

(15)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1974, n. 62.
Interventi a favore della zootecnia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 6 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Lombardia promuove e coordina ogni azione volta al potenziamento, al miglioramento ed alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni, nonchè al consolidamento socio-economico delle imprese zootecniche associate e singole, in armonia con le norme di attuazione delle direttive della Comunità economica europea, con le leggi nazionali e con i piani regionali e zonali di sviluppo ove norme e piani siano stati approvati.

Art. 2.
Programmazione

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenute presenti le indicazioni delle comunità montane e quelle dei comitati agricoli di zona ove esistenti, predispone, nel quadro del programma regionale di sviluppo economico, programmi pluriennali di interventi a favore della zootecnia secondo le proprietà, le linee omogenee di intervento e gli incentivi indicati nei successivi articoli.

In base al consuntivo annuale delle risultanze conseguite e delle esigenze che ne emergono, la giunta, sentita la commissione consiliare competente, predispone le opportune variazioni ai programmi anche in riferimento a specifiche leggi dello Stato.

I programmi e le relative variazioni sono approvati dal consiglio regionale.

Art. 3.
Obiettivi

Gli obiettivi generali indicati all'art. 1 riguardano specificatamente:

A) Politica delle strutture e delle infrastrutture:

realizzazione di miglioramenti fondiari, aziendali ed interaziendali e di aziende agro pastorali per il potenziamento dell'attività zootecnica, anche attraverso la acquisizione di immobili e di strutture da parte di produttori associati;

realizzazione di opere intese al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti al settore.

B) Orientamento delle produzioni:

I) Miglioramento del patrimonio zootecnico:

controlli funzionali e della produttività;
tenuta dei libri genealogici e prove di progenie;
fecondazione artificiale e monta naturale.

II) Potenziamento degli allevamenti:

costituzione e potenziamento di allevamenti associati ed in particolare di quelli effettuati in stalle sociali ed in centri zootecnici interaziendali;

incremento delle disponibilità e miglioramento della qualità degli alimenti del bestiame;

interventi per assecondare la bonifica sanitaria;

potenziamento di mezzi e di attrezzature per le attività zootecniche;

incentivazione delle produzioni zootecniche in rapporto alle esigenze di mercato ed in armonia con particolari direttive di programmazione;

concessione di premi e contributi agli allevatori singoli e associati.

C) Politica di mercato:

costituzione e sviluppo di forme associative nei settori dell'acquisto dei mezzi di produzione, della gestione cooperativa e della commercializzazione delle produzioni zootecniche, anche attraverso la creazione di organismi di secondo e terzo grado e la realizzazione di punti di vendita di adeguate dimensioni;

incentivi per la effettuazione di mercati, aste e manifestazioni zootecniche;

promozione e potenziamento di consorzi per i prodotti tipici;

organizzazione di ricerche di mercato nel settore delle produzioni zootecniche;

promozione di campagne pubblicitarie per l'informazione e l'orientamento dei consumi.

D) Attività sperimentali, dimostrative e divulgative di interesse regionale:

iniziative a livello scientifico nel campo zootecnico (fecondazione artificiale, zooprofilassi, alimentazione del bestiame, produzioni foraggere, ecc.);

iniziative a livello operativo (attuazione pratica dei risultati della ricerca e della sperimentazione a carattere scientifico).

E) Assistenza tecnica e formazione professionale:

iniziative per attività dimostrative e divulgative volte all'aggiornamento degli operatori e dei lavoratori nel settore zootecnico, con particolare riguardo alla fase gestionale delle imprese associate e singole ed alla preparazione del personale da impiegarsi per la fecondazione artificiale;

azioni ed interventi per l'assistenza tecnica delle aziende.

F) Ogni altra azione volta al potenziamento ed al miglioramento del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni, nonchè alla loro commercializzazione.

Per il conseguimento dei citati obiettivi la Regione può realizzare direttamente strutture od impianti da affidare in gestione a cooperative di produttori agricoli.

La Regione opererà, nei limiti delle competenze trasferite o delegate, nel rispetto delle norme di attuazione delle direttive della Comunità economica europea e delle leggi nazionali e regionali.

Art. 4.

Criteri di priorità e di attuazione

Gli interventi per il conseguimento degli obiettivi specificati all'art. 3 sono svolti dalla regione Lombardia o, per delega, dagli enti locali e dalle comunità montane, anche mediante l'erogazione ad enti, organizzazioni di produttori ed operatori associati e singoli di contributi, concorsi nell'ammortamento di mutui e prestiti, indennità e premi, stabiliti con i programmi di cui all'art. 2.

Nei riguardi delle iniziative di cui alle lettere *A*) e *B*), punto II), dell'art. 3, i programmi annuali esecutivi saranno attuati nel rispetto delle seguenti priorità:

1) azioni ed interventi di interesse collettivo, la cui richiesta sia presentata da cooperative legalmente riconosciute costituite in prevalenza da lavoratori agricoli o da coltivatori diretti che siano iscritti all'albo degli imprenditori agricoli a norma della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, o che possiedano i requisiti per l'iscrizione;

2) altre azioni ed interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da forme associative di produttori costituite in prevalenza da imprenditori che siano iscritti allo albo degli imprenditori agricoli a norma della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, o che possiedano i requisiti per l'iscrizione;

3) azioni ed interventi svolti da coltivatori diretti singoli che siano iscritti all'albo degli imprenditori agricoli a norma della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, o che possiedano i requisiti per l'iscrizione;

4) azioni ed interventi attuati da altri imprenditori.

Ad eccezione dei casi in cui l'incentivazione avvenga mediante premi ed indennità di allevamento gli interventi saranno di norma attuati con lo strumento del credito agevolato, nelle misure e con le modalità previste dalle normative statali e regionali.

Gli interventi di cui alla lettera *B*), punto I), del medesimo art. 3, di competenza della Regione, saranno attuati attraverso l'erogazione di sussidi di entità inversamente proporzionale alla dimensione degli allevamenti ed al numero dei capi interessati, tenendo conto del patrimonio locale di ogni singola specie e delle situazioni ambientali sfavorite.

Le attività trasferite o delegate di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) dell'art. 3 sono svolte dalla Regione direttamente o mediante erogazione di contributi ad enti ed organizzazioni di produttori, nel quadro della vigente legislazione nei settori delle ricerche di mercato, dell'istruzione professionale e della sperimentazione.

Art. 5.

Riserve per la montagna

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, quarto e quinto comma, della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12, sono riservate a favore dei territori montani le aliquote dei finanziamenti che saranno determinate dai programmi di cui all'art. 2.

Art. 6.

Assegnazione alle comunità montane

Nell'ambito dei programmi di cui all'art. 2, verranno riservate alle comunità montane adeguate aliquote di finanziamenti che saranno ripartite secondo i criteri fissati dall'articolo 4 della citata legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12.

A tale scopo le comunità montane, avuta notizia del finanziamento, provvederanno a presentare uno specifico piano stralcio di intervento, suppletivo a quello annuale previsto dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, riguardante opere ed iniziative che rientrano nelle finalità della presente legge. Fino a quando non saranno stati presentati i piani zonali, di cui al predetto art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il piano stralcio di intervento sarà sostituito da un programma di opere ed iniziative rientranti nelle finalità della presente legge.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il finanziamento dei piani stralcio suppletivi o dei programmi sostitutivi di cui al comma precedente.

Art. 7.

Norme procedurali

I termini di presentazione delle domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge sono fissati come segue: per il 1974, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia; per gli anni successivi, entro il trentuno marzo di ogni anno.

Le domande di cui al comma precedente vanno indirizzate alla giunta regionale tramite gli ispettorati provinciali della agricoltura o gli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare, attua i programmi annuali, con l'osservanza dei criteri e degli ordini di priorità di cui all'art. 4.

Art. 8.

Istruttoria, vigilanza e controllo esecutivo

La giunta regionale provvede all'istruttoria delle domande, nonchè alla vigilanza sulle attività finanziate ed alla verifica dell'impiego degli incentivi secondo la prevista destinazione.

Art. 9.

Primo programma biennale di interventi

Nel quadro di una azione globale volta al potenziamento della zootecnia lombarda, la Regione, in relazione all'art. 2, attua il primo programma di interventi relativo al biennio 1974-75, secondo priorità dirette a favorire la conduzione associata, le imprese coltivatrici dirette ed in relazione alle diverse caratteristiche territoriali, nonchè in conformità alle norme di attuazione delle direttive C.E.E.

Per l'attuazione di tale programma sono complessivamente stanziati 17.900 milioni di lire, di cui 10.200 milioni nell'esercizio 1974 e 7.700 milioni nell'esercizio 1975.

Al finanziamento del complessivo importo di lire 10 200 milioni autorizzato per l'esercizio 1974, si provvede in quanto a lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1974; in quanto a lire 1.100 milioni mediante prelevamento di pari importo dal « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al capitolo 281100 del bilancio regionale 1974; in quanto a lire 7.500 milioni mediante prelevamento di pari importo dal « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo », iscritto al cap. 281101 del bilancio regionale 1974.

Al finanziamento degli oneri autorizzati per l'anno 1975, si provvede con gli stessi mezzi finanziari che hanno assicurato la copertura delle spese per l'anno 1974.

Gli interventi relativi al biennio 1974-75 vengono determinati secondo i seguenti indirizzi, nei limiti quantitativi rispettivamente indicati.

A) Politica delle strutture e delle infrastrutture.

Contributi in conto capitale e concorsi nel pagamento di interessi su mutui ad ammortamento ventennale, per la realizzazione di miglioramenti fondiari e relative strutture aziendali ed interaziendali riguardanti l'attività zootecnica, anche attraverso l'acquisizione di immobili e di strutture da parte di produttori associati.

Gli incentivi potranno essere erogati per miglioramenti fondiari relativi anche ad allevamenti bovini « specializzati », purchè il bestiame venga alimentato per almeno il cinquanta per cento con prodotti dell'azienda.

Per la costruzione di stalle sociali e di centri di allevamento interaziendali realizzati da organismi associativi costituiti in prevalenza da coltivatori diretti e da imprenditori che siano iscritti all'albo degli imprenditori agricoli a norma della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, o che possiedano i requisiti per l'iscrizione, viene erogato un contributo in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa ammessa ed il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza fra la spesa stessa ed il contributo.

Per quanto non in contrasto con la presente legge si applicano le norme delle leggi regionali 2 gennaio 1973, n. 1 e 12 marzo 1973, n. 20.

I contributi in conto capitale sono estesi:

nella misura massima del trenta per cento della spesa ammissibile, agli interventi per la costruzione, l'ampliamento ed il riadattamento di fabbricati rurali destinati all'abitazione di coltivatori diretti e di salariati agricoli;

nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile, a tutti i miglioramenti fondiari afferenti i pascoli montani e le relative strutture ed infrastrutture.

Per gli interventi suindicati è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni e di lire 800 milioni per contributi in conto capitale, rispettivamente per gli esercizi 1974 e 1975 ed i limiti di impegno di lire 1.300 milioni e di lire 500 milioni per concorso nel pagamento degli interessi, rispettivamente per gli esercizi 1974 e 1975.

B) Orientamento delle produzioni, attività sperimentali, dimostrative e divulgative di interesse regionale.

I) Miglioramento del patrimonio zootecnico.

1) Attuazione dei controlli funzionali e della produttività e tenuta dei libri genealogici della specie bovina, attraverso l'erogazione alle associazioni provinciali degli allevatori di contributi pari all'ottanta per cento del costo annuo della gestione del servizio per ogni vacca in selezione, nel limite massimo di spesa ammissibile di lire 20.000, per capo controllato in territorio di montagna; al sessantacinque per cento del costo annuo della gestione del servizio per ogni vacca in selezione, nei territori di pianura e di collina, nei limiti massimi di spesa ammissibile di:

L. 14.500 per capo in allevamenti sino a trenta vacche;
L. 12.000 per capo in allevamenti sino a sessanta vacche;
L. 9.500 per capo in allevamenti oltre sessanta vacche.

Coi medesimi stanziamenti possono essere erogati analoghi contributi alle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici delle specie suina e cunicola in misura pari al settanta per cento delle spese di gestione e nei limiti massimi, rispettivamente, di lire 10.000 e lire 2.000 per fattrici effettivamente controllate.

2) Miglioramento ed incremento della produzione di cavalli avelignesi e mezzo sangue, nonchè degli allevamenti ovini ed in particolare di quelli della razza «gigante bergamasca», mediante l'erogazione ad associazioni di allevatori, ad enti operanti nel settore od a singoli allevatori di contributi nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa relativa alla monta e ad altre attività di allevamento.

3) Diffusione della fecondazione artificiale e delle prove di progenie della specie bovina, mediante:

a) azioni regionali volte ad incrementare il tasso di fecondità, anche mediante la formazione di personale da impiegarsi per la fecondazione artificiale;

b) erogazione agli enti operanti nel settore di contributi massimi del sessanta per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori geneticamente provati o di torelli da sottoporsi a prove di progenie e del venti per cento per l'acquisto di materiale seminale;

c) erogazione agli allevatori, tramite enti ed organizzazioni, di contributi pari al novanta per cento della spesa da loro sostenuta per la fecondazione artificiale con seme di tori sottoposti alle prove di progenie e con seme di tori di razza da carne, nella misura massima di 6 mila lire e 7 mila lire, rispettivamente nei territori di pianura e di collina e nei territori di montagna.

II) Potenziamento degli allevamenti.

1) Incentivazione delle disponibilità di alimenti per il bestiame dei territori montani ed altre zone sfavorite, mediante l'erogazione di contributi pari al quaranta per cento delle spese sostenute da agricoltori che effettuino riconversioni colturali valide per caratteristiche ed estensione.

2) Erogazione agli allevamenti associati e singoli di prestiti agevolati quinquennali, oltre al periodo di preammortamento di durata inferiore a sei mesi, destinati all'acquisto di bestiame da riproduzione, con preferenza per la sostituzione dei bovini abbattuti a seguito dell'azione di risanamento, nonchè per l'acquisto di attrezzature zootecniche.

3) Erogazione agli allevatori associati e singoli di contributi negli interessi sui prestiti annui, oltre il periodo di preammortamento di durata inferiore a sei mesi, per l'acquisto di vitelli da destinare all'ingrasso sino ad un peso non inferiore ai 450 kg qualora gli allevatori stessi producano almeno il cinquanta per cento degli alimenti necessari.

I tassi di interesse da porre a carico dei beneficiari per le iniziative di cui ai due punti precedenti, sono quelli previsti dall'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per quanto riguarda i rapporti con gli istituti di credito e le garanzie sussidiarie, si applicano le norme di cui agli articoli 34 e 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, integrate con quelle previste dall'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.

4) Erogazione di contributi ad enti, associazioni ed organismi qualificati i quali effettuino attività di ricerca scientifica e di sperimentazione di interesse regionale nel campo zootecnico secondo programmi stabiliti dalla giunta regionale, sulla base di indicazioni fornite dalle associazioni degli allevatori e da altre istituzioni operanti nel settore.

Tali contributi saranno concessi in misura non superiore all'ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

5) Erogazione agli allevatori associati e singoli di un premio di L. 30.000 a capo per ogni vacca o giovenca gravida di razze a prevalente attitudine alla produzione di carne o proveniente da incroci tra tori di razze da carne e vacche di razze da latte, esistente in stalla alla data della presentazione della domanda del premio.

Detto premio sarà concesso previo impegno del beneficiario a detenere le bovine in azienda per almeno due anni dalla data di accertamento della esistenza dei soggetti.

6) Erogazione agli allevatori singoli od associati operanti in territori montani della Lombardia di un premio annuo di L. 30.000 per ogni vacca da latte, mantenuta in azienda per l'intero periodo cui il premio fa riferimento.

Per la concessione degli incentivi previsti dai precedenti punti 5) e 6) del presente articolo, dovranno essere applicate le priorità già indicate all'art. 4 della presente legge. In ogni caso dovranno essere soddisfatte le richieste presentate da tutti i conduttori di allevamenti a carattere familiare fino a dieci capi.

Ove la disponibilità finanziaria non consenta l'accoglimento di tutte le istanze inoltrate ai sensi dei precedenti punti 5) e 6) del presente articolo, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura, procederà alla determinazione del numero massimo dei premi concedibili ad ogni singola azienda.

Le domande dovranno specificare, oltre ai dati anagrafici del titolare di azienda, l'ubicazione della stalla ed il numero dei soggetti per i quali vengono richiesti i contributi.

La sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti punti 5) e 6) dovrà essere certificata in calce alla domanda dal veterinario condotto o dai funzionari degli ispettorati agrari provinciali o degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Per gli interventi previsti dai precedenti punti I) - 1), 2), 3) e II) - 1), 2), 3), 4), 5) è autorizzata per gli anni 1974 e 1975, rispettivamente, la spesa di lire 3.400 milioni e di lire 3.100 milioni.

Per l'intervento previsto dal precedente punto II) - 6) è autorizzata per ciascuno degli anni 1974 e 1975 la spesa di lire 1.500 milioni.

C) Politica di mercato.

1) Erogazione di contributi *una tantum* non superiori a lire tre milioni per concorrere nelle spese di costituzione e primo avviamento di cooperative e di altre forme associative tra allevatori, nei settori della commercializzazione delle produzioni zootecniche e della valorizzazione di quelle tipiche, anche attraverso la creazione di organismi di secondo e terzo grado.

Le domande per la concessione di detti contributi devono essere accompagnate dall'atto costitutivo della società.

2) Erogazione di contributi nelle spese generali afferenti cooperative fra allevatori aventi per fine istituzionale la raccolta, la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici conferiti dai soci. Tale contributo può essere erogato in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente, nel limite di due unità e per una durata non superiore al biennio a cooperative che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non oltre quattro anni.

3) Erogazione alle cooperative e loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli aventi il medesimo fine istituzionale di cui al punto precedente, di un concorso negli interessi dei prestiti annui contratti con gli istituti di credito per la corresponsione di acconti agli allevatori conferenti, nella misura massima del cinque per cento degli interessi delle operazioni.

4) Erogazione ad enti, organizzazioni di allevatori, comuni e loro consorzi di contributi per la effettuazione di mercati, aste e manifestazioni zootecniche, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

5) Interventi diretti della Regione e di altri organismi qualificati per la effettuazione di campagne pubblicitarie e per l'informazione e l'orientamento dei consumi dei prodotti zootecnici.

Per gli interventi previsti dal precedente punto *C*) è autorizzata, per ciascuno degli anni 1974 e 1975, la spesa di lire 1.800 milioni.

Art. 10.

Norma finanziaria

Con successivo provvedimento legislativo si provvederà, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa globalmente innanzi indicate, alla ripartizione dei fondi fra i singoli interventi ed alle conseguenti variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 11.

Agevolazioni per il credito agrario

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 novembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 18 *luglio* 1974)
(*Il visto del Governo era stato sospeso per effetto dello art.* 93, *terzo paragrafo, del trattato di Roma*).

(10135)

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. 63.

Determinazione dell'indennità di presenza e del trattamento di missione spettante ai componenti il comitato tecnico regionale per il credito agevolato agli artigiani, di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché ai componenti il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, delle commissioni regionali e provinciali per l'espletamento delle funzioni loro assegnate dalla Regione.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 13 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti il comitato tecnico regionale, di cui allo art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è corrisposta una indennità nella misura di L. 25.000 al presidente e di L. 20.000 ad ogni altro componente, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

E' inoltre corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è compiuto con mezzi pubblici, o il compenso chilometrico, al lordo delle ritenute di legge, nella misura di L. 50 per i percorsi compiuti con mezzi propri, calcolando le distanze a norma dell'art. 5 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Analoghi compensi e rimborsi competono al presidente ed ai componenti il comitato tecnico consultivo, previsto all'articolo 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, nonchè ai presidenti ed ai componenti le commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, ivi compresi i membri integranti, per lo espletamento delle funzioni loro assegnate dalla Regione.

La corresponsione dell'indennità di presenza e del rimborso spese viaggio decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente il comitato ha partecipato.

Art. 2.

Alla liquidazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese viaggio si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore all'artigianato, se delegato, sulla base di prospetti riepilogativi, sottoscritti dai presidenti dei rispettivi comitato o commissione.

Art. 3.

All'onere derivante dai compensi e rimborsi di cui agli articoli precedenti, si farà fronte:

a) per quanto riguarda il comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, con quota dello stanziamento annualmente iscritto fra le spese correnti dei bilanci regionali, analogo al cap. 174100 « Spese per il funzionamento del comitato regionale dell'artigiancassa » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1974, sul quale graverà l'onere per il corrente esercizio;

b) per quanto riguarda il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, e le commissioni regionale e provinciale per l'artigianato, con quota dello stanziamento annualmente iscritto fra le spese correnti dei bilanci regionali, analogo al cap. 112204 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974; in conformità al disposto dell'art. 1, comma sesto, della legge regionale 19 agosto 1974 n. 47.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli atti della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 novembre 1974

GOLFARI

(10136)

REGIONE SICILIA

Avviso di rettifica

Al testo della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, recante « Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana », pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 35 del 24 luglio 1974, e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 262 del 9 ottobre 1974, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

art. 10: al quarto rigo del secondo comma, invece di « sività in essere, con esclusione *delle* stesse passività », leggasi: « sività in essere, con esclusione *dalle* stesse passività »;

art. 22: all'ottavo rigo del primo comma, invece di « art. 80 del testo unico *3* giugno 1967, n. 1523, dall'art. 7, », leggasi: « art. 80 del testo unico *30* giugno 1967, n. 1523, dall'art. 7, »;

art. 27: al quinto rigo del primo comma, invece di « sulle spese di gestione ai consorzi, alle *società* in parte », leggasi: « sulle spese di gestione ai consorzi, alle *associazioni* in parte »; al secondo rigo del terzo comma, invece di « per l'industria ed il commercio ai consorzi e alle *società* », leggasi: « per l'industria ed il commercio ai consorzi e alle *associazioni* ».

(9846)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750120)